

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 53-12995

**Impianti autostradali di distribuzione carburanti. Semplificazione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni. Modifica della DGR 2 aprile 2001, n. 72 - 2681.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Nel quadro complessivo degli interventi che l'esecutivo regionale ha messo in campo per favorire la diffusione dei carburanti a minor impatto ambientale (metano e GPL) non sono ancora contemplati interventi mirati, in particolare, a renderne più capillare la distribuzione sulla rete autostradale.

Mentre sarà compito del legislatore regionale che scaturirà dalla prossima tornata elettorale incidere sul tessuto normativo che attualmente disciplina il rilascio delle concessioni per l'esercizio di impianti autostradali al fine di ricondurre la rete ad un vincolo di coerenza con gli obiettivi programmatici regionali, si ritiene opportuno procedere, fin da subito, ad introdurre quelle modifiche che, invariata l'attuale disciplina legislativa, possano semplificare le procedure di introduzione del metano e del GPL sulla rete già esistente.

L'intento è quello, con l'alleggerire gli oneri procedurali a cui sono assoggettati i richiedenti, di agevolare quell'ormai indispensabile adeguamento della rete alle esigenze di un parco automobilistico sempre più orientato all'uso di questi carburanti.

L'attuale disciplina risale agli inizi del secolo (D.G.R. 2 aprile 2001, n. 72-2681) e risente di un clima culturale ispirato ad esigenze iperregolatorie impregnate di culto documentale.

La semplificazione consisterà allora nella rimozione:

- della necessità di acquisire un provvedimento autorizzatorio comunale per l'aggiunta di nuovi prodotti a quelli già erogati e nella sua sostituzione con l'obbligo di una semplice comunicazione;
- della previsione, per l'aggiunta di metano e GPL, di una previa verifica di conformità urbanistica, con ciò doverosamente omologando la fattispecie autostradale a quella stradale che (per l'appunto) non la contempla.

In occasione dell'introduzione di queste istanze semplificatorie, si è optato per una estesa rivisitazione della disciplina nel suo complesso, procedendo ad una riscrittura delle parti che più richiedevano una conformazione a principi generali sopravvenuti (ne costituisce esempio l'individuazione del tecnico abilitato alla sottoscrizione dei progetti e delle perizie giurate non più vincolata – in ossequio alle istanze europee – alla sua necessaria iscrizione in albi professionali).

Ne sono scaturite una serie di modifiche, evidenziate nell'allegato 1, che determinano un nuovo testo coordinato, quale risultante dall'allegato 2.

Acquisito al riguardo il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali nella seduta del 18/12/2009,

a voti unanimi resi nelle forme di legge, la Giunta regionale,

visto l'art. 14, punto b) della L.R. 26 aprile 2000, n. 44;

vista la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 72-2681;

*delibera*

di approvare le modifiche all'allegato A della DGR 2 aprile 2001, n. 72 – 2681 (“Modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni ai sensi dell'art. 14, punto b, L.R. 26 aprile 2000, n. 44 in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti”) secondo quanto meglio evidenziato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il nuovo testo coordinato è quello risultante dall'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato